

Assegnazione delle risorse alle Regioni e alle Province Autonome per la Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.1 "Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale" sub-investimento 1.1.5 "Digitalizzazione del patrimonio culturale", del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

VISTO in particolare l'articolo 8 del suddetto decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo», come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 123, e in particolare gli artt. 33 e 35 ai sensi dei quali è stato istituito, in qualità di ufficio dotato di autonomia speciale, l'Istituto Centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale – Digital Library;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTA la Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "patrimonio culturale per la prossima generazione", nell'ambito della quale è previsto l'investimento 1.1. denominato "Digital Strategy and Platforms for Cultural Heritage" proposto dal Ministero per l'attuazione della strategia nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale, con l'obiettivo di creare un ecosistema digitale della cultura, basato su un insieme coordinato e interdipendente di infrastrutture e piattaforme per la creazione e gestione di servizi di produzione, raccolta, conservazione, distribuzione e fruizione di risorse culturali digitali;

CONSIDERATO che il predetto Investimento 1.1 è suddiviso 12 sub investimenti tra cui il sub-investimento 1.1.5 "Digitalizzazione del patrimonio culturale";



VISTO il decreto del Segretario Generale del 20 gennaio 2022 rep. n. 10, recante «Modello di Governance per l'attuazione del Piano Nazionale di Recupero e Resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC) a titolarità del Ministero della cultura», che sostituisce il decreto del Segretariato generale del Ministero della cultura del 7 luglio 2021, rep. n. 528, nell'ambito del quale la Digital Library è stata designata quale struttura attuatrice dell'Investimento 1.1. "Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale";

CONSIDERATI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone* e *target*;

VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali» e, in particolare, l'articolo 10, commi da 1 a 6, che definiscono alcune procedure per l'attuazione del PNRR, prevedendo che le amministrazioni responsabili stabiliscano criteri di assegnazione delle risorse ulteriori rispetto a quelli ordinari previsti dalla disciplina di settore e idonei ad assicurare il rispetto delle condizionalità, degli obiettivi iniziali, intermedi e finali e dei cronoprogrammi previsti dal PNRR, nonché i relativi obblighi di monitoraggio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021, con il quale sono stati individuati gli strumenti per il monitoraggio del PNRR ed in particolare sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 14 ottobre 2021, n. 21, recante «Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR»;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 ottobre 2021, pubblicato nella G.U.R.I. del 23 novembre 2021, n. 279, recante "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178";

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2021, n. 25, recante «Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti»;

VISTA la circolare n. 33 del Ministero dell'economia e delle finanze RGS del 31 dicembre 2021, recante «Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del



14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento»;

VISTO l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO, altresì, il comma 1044 dello stesso articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute:

VISTO l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato del 30 dicembre 2021, n. 32, recante «Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente»;

VISTO il decreto interministeriale 7 dicembre 2021, recante «Adozione delle linee guida volte a favorire le opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del Piano nazionale complementare (PNC) al PNRR»;



VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere, l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale;

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», e, in particolare, l'articolo 33, ai sensi del quale si prevede l'istituzione del Nucleo PNRR Stato-Regioni;

CONSIDERATO che l'investimento 1.1 "Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale" ha un valore complessivo di 500 milioni di euro, di cui euro 200 milioni relativi al sub-investimento 1.1.5 "Digitalizzazione del patrimonio culturale";

CONSIDERATO, altresì, che a tale sub-investimento sono collegati i seguenti due target di progetto

Codice	Scadenza	Descrizione
M1C3-2	T4 2025	65 milioni di risorse digitali prodotte e pubblicate
M1C3-2-ITA-1	T2 2026	nella Digital Library
		75 milioni di risorse digitali prodotte e pubblicate
		nella Digital Library

VISTO l'articolo 17 del decreto legisltivo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «*Codice dei beni culturali e del paesaggio*», ai sensi del quale "Il Ministero, con il concorso delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, assicura la catalogazione dei beni culturali e coordina le relative attività";

STABILITO, d'intesa con la Commissione cultura della Conferenza delle regioni e delle province autonome, che le Regioni e le Province Autonome attueranno parte del sub-investimento 1.1.5 per un valore di euro 70 milioni, fermo restando il coordinamento del Ministero della cultura dell'intero programma;

VISTE le Circolari n. 4/2022 MEF/RGS n. 6/2022 MEF/RGS del Servizio Centrale del PNRR del Ministero dell'Economia e Finanze;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ("*de minimis*"), come modificato dal Regolamento (UE) n. 972/2020 della Commissione del 02 luglio 2020;

CONSIDERATO che, in ottemperanza a quanto previsto dal PNRR, ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021 n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le amministrazione centrali titolari di interventi assicurano che in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40% delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, è destinato alle Regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR;

RITENUTO di assegnare le risorse sulla base delle quote di riparto previste dall'Accordo di Partenariato riparametrate, tenuto conto dell'articolazione del PNRR nei due macro-aggregati del Mezzogiorno e del Centro nord;



CONSIDERATO l'esito dell'istruttoria del tavolo tecnico di confronto settoriale tra il Ministero della cultura le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali (seduta del 27 giugno 2022) coordinato dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie ai sensi dell'art. 33 del citato decreto-legge n. 152 del 2021, convertito in legge 29 dicembre 2021, n. 233.

DECRETA

Art. 1 (Riparto delle risorse e numero minimo interventi)

- 1. In attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 1 Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.1 "Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale" ed in particolare per il sub-investimento 1.1.5 "Digitalizzazione del patrimonio culturale", sono assegnate risorse alle singole Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, per un valore di 70 milioni di euro ripartiti come indicato nella tabella del successivo punto 2, destinate alle attività di digitalizzazione del patrimonio culturale pubblico del territorio di competenza.
- 2. Tenuto conto dell'obiettivo complessivo e delle risorse assegnate, la tabella riporta altresì il numero minimo di interventi che ciascuna Regione o Provincia autonoma deve finanziare.

REGIONI	QUOTE RIPARTO PNRR	RISORSE ASSEGNATE	N. MINIMO OGGETTI DIGITALI PRODOTTI nel termine previsto
Abruzzo		638.130,83	159.533
Basilicata		1.009.333,20	252.333
Calabria	40%	3.257.927,81	814.482
Campania		7.159.591,62	1.789.898
Molise		413.251,21	103.313
Puglia		5.562.797,65	1.390.699
Sardegna		2.387.229,58	596.807
Sicilia		7.571.738,10	1.892.935
Totale Mezzogiorno		28.000.000,00	
Emilia Romagna		3.937.943,71	984.486
Friuli Venezia Giulia	60%	1.419.956,58	354.989
Lazio		6.574.362,69	1.643.591
Liguria		2.090.692,33	522.673
Lombardia		6.742.617,13	1.685.654
Marche		2.119.016,23	529.754



REGIONI	QUOTE RIPARTO PNRR	RISORSE ASSEGNATE	N. MINIMO OGGETTI DIGITALI PRODOTTI nel termine previsto
PA Bolzano		762.369,45	190.592
PA Trento		654.903,50	163.726
Piemonte		5.406.680,27	1.351.670
Toscana		4.445.536,76	1.111.384
Umbria		1.563.612,19	390.903
Valle d'Aosta		334.596,74	83.649
Veneto		5.947.712,42	1.486.928
Totale Centro Nord		42.000.000,00	
Totale Regioni	70.000.000,00	70.000.000,00	

Art. 2 (Obblighi dei soggetti attuatori)

- 1. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in qualità di soggetti attuatori, si impegnano:
 - a garantire l'attuazione dell'intervento nei tempi previsti e condivisi a livello comunitario e il raggiungimento di *milestone* e *target* associati, ed in particolare a completare 1'80% delle digitalizzazioni di competenza entro giugno 2025 e il restante 20% entro dicembre 2025;
 - a condividere con il Ministero della cultura, ed in particolare con l'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale Digital Library, il piano analitico delle attività di digitalizzazione di competenza, al fine di renderlo coerente con il quadro nazionale;
 - ad adottare adeguate misure per garantire il rispetto del principio di sana gestione finanziaria, secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art.
 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione, di assenza di conflitti di interesse, di frodi e corruzione;
 - a rispettare il principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, garantendo altresì l'assenza del c.d. "doppio finanziamento" ai sensi del medesimo articolo così come indicato nella circolare n. 33 del 31 dicembre 2021 del Ragioniere Generale dello Stato;
 - a prevedere nelle procedure di aggiudicazione il rispetto della normativa europea e nazionale applicabile, con particolare riferimento ai principi di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e pubblicità;
 - a rispettare la coerenza con le strategie nazionali e con i principi orizzontali e gli obblighi specifici del PNRR relativamente alla parità di genere, alla valorizzazione giovanile e al superamento dei divari territoriali e comunque con le disposizioni in materia di sostegno alla partecipazione di donne e giovani di cui al D.L. n. 77/2021;
 - ad inserire nelle procedure di aggiudicazione criteri di ammissibilità che garantiscano che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio



DNSH "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale. Affinché gli interventi siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i progetti dovranno escludere dall'ammissibilità il seguente elenco di attività: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle; ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non siano inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; e iv) attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti possa causare danni all'ambiente;

- ad adottare una codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative all'intervento per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.Lgs. n. 97/2016 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241;
- ad assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici ai fini della completa tracciabilità delle operazioni nel rispetto di quanto previsto dal D. lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e all'art. 9, punto 4, del D.L. n. 77/2021;
- a registrare i dati di avanzamento finanziario nel sistema informativo adottato dal Ministero della cultura e a implementare tale sistema con la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire l'espletamento dei controlli amministrativo-contabili a norma dell'art.22 del Regolamento (UE) 2021/241;
- a garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza al tracciato informativo del sistema unico per il PNRR (ReGiS) dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi del progetto, quantificati in base agli stessi indicatori adottati per i milestone e i target della misura;
- a garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata l'Unità di Missione per l'attuazione del PNRR del Ministero della cultura sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto, comunicare le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa Amministrazione, in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.

Art. 3

(Modalità di attuazione dell'Investimento)

1. L'intervento è coordinato dal Ministero della cultura - Istituto Centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale – Digital Library - e si attua attraverso l'affidamento di contratti pubblici di appalto da aggiudicare a seguito di procedure ad evidenza pubblica, secondo schemi elaborati dal medesimo Ministero e integrati dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano in ragione delle caratteristiche specifiche dei diversi contesti territoriali e delle tipologie di beni culturali da digitalizzare.



2. Le Regioni, in qualità di soggetti attuatori, provvedono, entro il primo semestre del 2023, ad attivare le procedure di rispettiva competenza, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea vigente, promuovendo e adottando i relativi provvedimenti, ivi compresi quelli relativi all'individuazione dei soggetti destinatari delle attività di digitalizzazione e provvedendo alle procedure di attuazione dell'intervento in coerenza con i principi e gli obiettivi generali del PNRR.

Art. 4

(Modalità di erogazione delle risorse)

- 1. Le risorse sono erogate, a titolo di anticipazione, pagamenti intermedi e saldo, a seguito di istanza da parte delle Regioni e delle Province Autonome, inoltrata al Ministero della cultura secondo quanto previsto nei provvedimenti nazionali attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
- 2. Le Regioni e le Province autonome, prima di procedere ad emettere le richieste di pagamento, provvedono alle verifiche amministrative e contabili al fine di accertare la regolarità delle richieste di cui sopra, nonché degli atti relativi all'intervento finanziato. A tal fine le modalità delle verifiche sono riportati nel sistema di gestione e controllo adottato dall'Unità di Missione per l'attuazione de PNRR e nei relativi allegati.
- 3. Resta in ogni caso ferma la facoltà da parte del Ministero, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, di effettuare verifiche di competenza, anche a campione o attraverso controlli in loco presso i soggetti attuatori e/o presso i soggetti beneficiari che dovranno consentire l'accesso a tutta la documentazione ed assicurare l'assistenza necessaria per l'espletamento delle suddette verifiche.

Art. 5

(*Utilizzo delle economie*)

1. Fermo restando l'obbligo di conseguimento di *milestone* e *target* associati all'intervento, della normativa in tema di aiuti di Stato e nel rispetto delle quote di riparto regionale di cui al precedente articolo 1 (40% alle Regioni del Mezzogiorno, 60% alle Regioni del Centro Nord), eventuali economie di spesa derivanti da richieste inferiori da parte dei soggetti attuatori, da provvedimenti di revoca o da qualsiasi altra provenienza, rientrano nella disponibilità del Ministero della cultura che può disporne, previa opportuna valutazione collegata al rispetto dei principi soprarichiamati e dalle tempistiche attuative previste dal PNRR.

Art. 6

(Monitoraggio e rendicontazione)

1. Le Regioni e le Province Autonome effettuano il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale ed assicurano la rendicontazione degli interventi finanziati, classificati sotto la voce: "M1C3-sub-investimento 1.1.5 "Digitalizzazione del patrimonio culturale" valorizzando l'indicatore fisico associato al valore target previsto.



2. Il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1 avvengono con le modalità definite nei provvedimenti nazionali attuativi del PNRR e delle condizionalità richieste per lo specifico investimento.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo.

Roma, 25 luglio 2022

IL MINISTRO